

**COMUNE DI SCISCIANO**  
**Provincia di Napoli**

----- § -----

*Regolamento Comunale di*

***POLIZIA MORTUARIA***

*Approvato con delibera C.C.*  
*n. 18 del 27-5-2010*

## INDICE

Avvertenza

### PARTE PRIMA

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento  
Articolo 2 Competenze  
Articolo 3 Responsabilità  
Articolo 4 Presunzione di legittimazione  
Articolo 5 Servizi gratuiti ed a pagamento  
Articolo 6 Atti a disposizione del pubblico

#### CAPO II - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 1 Deposizione della salma nel feretro  
Articolo 2 Modalità del trasporto e percorso  
Articolo 3 Orario dei trasporti  
Articolo 4 Riti religiosi o civili  
Articolo 5 Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione  
Articolo 6 Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali  
Articolo 7 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

#### TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNEBRI CAPO I - CIMITERI

Articolo 1 Elenco cimiteri  
Articolo 2 Disposizioni generali - Vigilanza  
Articolo 3 Reparti speciali nel cimitero  
Articolo 4 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

#### CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 1 Disposizioni generali  
Articolo 2 Piano regolatore cimiteriale

#### CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 1 Inumazione  
Articolo 2 Cippo  
Articolo 3 Tumulazione  
Articolo 4 Deposito provvisorio

#### CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 1 Esumazioni ordinarie  
Articolo 2 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie  
Articolo 3 Esumazione straordinaria  
Articolo 4 Estumulazioni  
Articolo 5 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento  
Articolo 6 Oggetti da recuperare  
Articolo 7 Disponibilità dei materiali

#### CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 1 Urne cinerarie  
Articolo 2 Dispersione delle ceneri  
Articolo 3 Affidamento dell'urna cineraria  
Articolo 4 Autorizzazione alla sepoltura di urne  
Articolo 5 Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate

#### CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 1 Orario  
Articolo 2 Disciplina dell'ingresso  
Articolo 3 Divieti speciali  
Articolo 4 Riti funebri  
Articolo 5 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture  
Articolo 6 Fiori e piante ornamentali  
Articolo 7 Materiali ornamentali

#### TITOLO III - CONCESSIONI CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- articolo 1 Sepolture private
- articolo 2 Durata delle concessioni
- articolo 3 Modalità di concessione
- articolo 4 Uso delle sepolture private
- articolo 5 Manutenzione, canone periodico, affrancazione
- articolo 6 Costruzione delle opere – Termini

## CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- articolo 1 Divisione, Subentri
- articolo 2 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 36.160 giorni
- articolo 3 Rinuncia a concessione di aree libere
- articolo 4 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- articolo 5 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 36.160 giorni o perpetua

## CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- articolo 1 Revoca
- articolo 2 Decadenza
- articolo 3 Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza
- articolo 4 Estinzione

## TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- articolo 1 Accesso al cimitero
- articolo 2 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- articolo 3 Responsabilità - Deposito cauzionale
- articolo 4 Recinzione aree - Materiali di scavo
- articolo 5 Introduzione e deposito di materiali
- articolo 6 Orario di lavoro
- articolo 7 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- articolo 8 Vigilanza
- articolo 9 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
- articolo 10 Clausola di salvaguardia delle disposizioni comunitarie

## TITOLO V – ESERCIZIO DEL TRASPORTO FUNEBRE CAPO I -

- articolo 1 Esercizio del trasporto funebre
- articolo 2 caratteristiche dell'autorizzazione, durata e modalità
- articolo 3 Requisiti ed obblighi delle imprese autorizzate
- articolo 4 Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebri
- articolo 5 Carri funebri adibiti al trasporto
- articolo 6 Personale addetto al servizio
- articolo 7 Responsabilità ed assicurazioni
- articolo 8 Soggezione a leggi e regolamenti
- articolo 9 Controlli comunali sui trasporti funebri
- articolo 10 Cauzione definitiva
- articolo 11 Divieto di cessione- sub ingresso
- articolo 12 Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione
- articolo 13 vigilanza e controlli

## TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- articolo 1 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- articolo 2 Catasto cimiteriale e registrazioni
- articolo 3 Annotazioni in catasto cimiteriale
- articolo 4 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- articolo 5 Schedario dei defunti
- articolo 6 Scadenziario delle concessioni

## CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

- articolo 1 Efficacia delle disposizioni del regolamento
- articolo 2 Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria
- articolo 3 Concessioni pregresse
- articolo 4 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
- articolo 5 Sanzioni
- articolo 6 Clausola di adeguamento
- articolo 7 Servizio di necropsopia

## PARTE SECONDA

### POTESTÀ REGOLAMENTARE ATTRIBUITA AI COMUNI DALLA NORMATIVA REGIONALE

## PARTE PRIMA

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo I.I.I.1 Oggetto del regolamento

1.- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285<sup>9)</sup>, nonché alle leggi e regolamenti regionali<sup>10)</sup>, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

##### Articolo I.I.I.2 Competenze

1.- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'articolo 4 decreto legislativo 10 marzo 2001, n. 165 e succ. modif. Con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2.- I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali, vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3.- Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali, sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

4.- Per i servizi di polizia mortuaria, le attività funebri e cimiteriali, gestiti nelle forme di cui all'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., le funzioni e l'organizzazione e le condizioni di erogazione del servizio, la verifica dei risultati, ove integrative del presente Regolamento, rispettivamente dal consiglio comunale per le funzioni e l'organizzazione e dal contratto di servizio e carta dei servizi per le altre.

##### Articolo I.I.I.3 Responsabilità

1.- Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2.- Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.

3.- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

4.- Pei rapporti con il comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 4.

1.- Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni alla scadenza della concessione o estumulazioni prima della scadenza della concessione.

2.- Sono estumulazioni alla scadenza della concessione, od ad esse equiparate, quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 20 anni, od allo scadere della concessione a tempo determinato inferiore a 99 anni o, nelle concessioni a tempo determinato di durata pari o superiore a tale durata od a tempo indeterminato, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni; sono prima della scadenza della concessione tutte le altre.

3.- Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi: -a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 20 anni; -su ordine dell'autorità giudiziaria. Si precisa che le estumulazioni straordinarie, quelle eseguite prima dei 20 anni di sepoltura, sono sempre eseguite in presenza del Coordinatore Sanitario della ASL competente per territorio, il quale deve constatare la perfetta tenuta del feretro e deve dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica, così come stabilito dall'art. 88 del D.P.R. 285/90, sia che trattasi di estumulazioni effettuate per ordine dell'autorità giudiziaria, sia se trattasi di estumulazioni effettuate su autorizzazione del Sindaco e sia che trattasi di salme decedute per malattia infettiva.

4.- Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti, a partire dall'intero mese antecedente e per tutto l'anno successivo.

5.- I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6.- I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo \*I.II:IV.5, che si rinvergono possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130.

7.- Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione [scheletrizzazione] e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura [asportazione preventiva] della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione [scheletrizzazione], sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

8.- Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

9.- A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

10.- Le estumulazioni alla scadenza della concessione, come sopra definite, sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.

#### Articolo I.II.IV.5

##### Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1.- Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le normali tariffe previste dall'allegato "B", da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.<sup>(67)</sup>

2.- Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune o, preferibilmente, avviate alla calcinazione collettiva a sensi dell'articolo \*I.II.V.5, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.

3.- Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.

4.- Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia <sup>0</sup> disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal servizio sociale del comune. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo \*I.II.5.

#### Articolo I.II.IV.6 - Oggetti da recuperare

### Articolo I.II.4 Presunzione di legittimazione

- 1.- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni e altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.
- 2.- Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunali o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.
- 3.- L'amministrazione comunale o il soggetto gestore si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
- 4.- Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

### Articolo I.II.5 Servizi gratuiti ed a pagamento

- 1.- Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:
  - la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune;
  - l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano residenti in esso al momento del decesso;
  - l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano residenti in esso al momento del decesso;
  - la deposizione delle ossa in ossario comune, restando a titolo oneroso le operazioni di cui alla lettera precedente;
  - la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- 2.- Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.
- 3.- La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non addetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 12 ore dal decesso. Invece, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e sono rimborsate al comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla situazione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
- 4.- Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i familiari più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più familiari nello stesso grado, da tutti gli stessi. <sup>(9)</sup>

5.- Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "B" al presente regolamento, la cui Parte I costituisce atto fondamentale di cui all'articolo 42, comma 2, lettera f) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi (Parte I) non comporta modifica del presente regolamento.

6.- Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

7.- Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.

8.- Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

9.- Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

### **Articolo I.II.6** **Atti a disposizione del pubblico**

1.- Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria e/o, del gestore dei servizi cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2.- Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale, nell'ufficio del gestore dei servizi cimiteriali e nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;

b) copia del presente regolamento;

## **CAPO II** **FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI**

### **Articolo I.II.1** **Deposizione della salma nel feretro**

1.- Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

2.- La vestizione della salma e il suo collocamento del feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di conservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura<sup>49)</sup>. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

### **Articolo I.II.2** **Modalità del trasporto e percorso**

1.- I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati in ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:

a) orari di svolgimento dei servizi;

b) orari di arrivo ai cimiteri;

c) giorni di sospensione dell'attività funebre;

d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;

e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;

2.- Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal

luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3.- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.

4 - Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

### **Articolo I.II.3 Orario dei trasporti**

1.- I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco. Con lo stesso provvedimento, il sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria stabilisce d'ufficio l'ora dei funerali, tenendo conto, oltre all'ora del decesso

### **Articolo I.II.4 Riti religiosi o civili**

1.- I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2.- Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

3.- La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti religiosi, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

### **Articolo I.II.5 Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione**

1.- Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, in alternativa, dal comune competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2.- L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione o alla cremazione emessa dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di tumulazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici relativi al defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

3.- All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,

4.- Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è presente, o al luogo di culto comunque denominato, a condizione che sia presente la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, o quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta al cimitero od, eventualmente, per altro comune.

### **Articolo I.II.6**

### **Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali**

- 1.- Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune.
- 2.- Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.
- 3.- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ossa, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- 4.- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.
- 5.- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e recante i dati identificativi del defunto.

#### **Articolo I.II.7**

#### **Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio**

- 1.- Il Sindaco, con proprio provvedimento ed in osservanza delle norme dei regolamenti comunali vigenti, organizza le rimesse dei carri funebri.
- 2.- Le dette rimesse devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
- 3.- L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente del competente servizio Azienda unità sanitaria.
- 4.- Resta salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e dei vigili antincendi.
- 5.- Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, se presente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del servizio di polizia mortuaria ed in base alle caratteristiche di cui al presente articolo. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

## **TITOLO II**

### **CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE**

#### **CAPO I CIMITERI**

#### **Articolo I.II.1 Elenco cimiteri**

- 1.- Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ.modif., il comune provvede al servizio del seppellimento presso il cimitero comunale.

#### **Articolo I.II.2 Disposizioni generali – Vigilanza**

- 1.- E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- 2.- L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi comunali e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta.
- 3.- Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.
- 4.- Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di

ione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, servate al personale addetto al cimitero.

5.- Competono esclusivamente al comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali di inumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 <sup>(9)</sup> del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

5.- Il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### **Articolo I.II.I3 Reparti speciali nel cimitero**

1.- Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2.- Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura e quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi compresi gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.

3.- Si dà atto che gli arti anatomici, di norma, vengono cremati a cura ed onere dell'azienda unità sanitaria locale salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento o l'inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa approvazione di quanto previsto in tariffa.

4.- In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a causa di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale adottato dal consiglio comunale nel quadro delle competenze di cui all'articolo 42, comma 2, lettera e) decreto legislativo 26 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

### **Articolo I.II.I4 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1.- Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di nazionalità, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune oppure che, ovunque decedute, al momento della morte, la propria residenza nel comune.

2.- Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone decedute al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui all'articolo 93 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o di collettività.

3.- Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate. <sup>(10)</sup>

4.- Sono, altresì, ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

5.- Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo \*I.II.I.3, ma che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed, essendo stabilito una pozzorità nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione. <sup>(11)</sup>

## **CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **Articolo I.II.II.1 Disposizioni generali**

1.- Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, la cui tariffa è stabilita e legata "B".

2.- Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.- Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sepolture ad inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie precedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle opere, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo articolo I.II.2.

5.- In attesa di approvazione del piano regolatore cimiteriale, il comune, con atto del competente organo, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.]<sup>(22)</sup>

### **Articolo I.II.II.2 Piano regolatore cimiteriale**

1.- Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio comunale adotta un piano regolatore cimiteriale, ai sensi del capo X decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni. Il Piano Regolatore Cimiteriale viene redatto anche osservando quanto richiesto dall'art. 9 commi 5,6,7 e 8 della L.R. Campania n. 12/2001

2.- Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'azienda sanitaria locale. Si applica l'articolo 139 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

3.- Nella elaborazione del piano, il responsabile del servizio di polizia mortuaria deve tener conto: a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti dai organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;

g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro; h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.

4.- Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

a) campi di inumazione;

b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

c) tumulazioni individuali (loculi);

d) aree destinate alla dispersione delle ceneri;

e) cellette ossario;

f) nicchie cinerarie;

g) ossario comune;

h) cinerario comune.

5.- La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

6.- Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni

peculiarità del rito. Le aree destinate alla dispersione delle ceneri hanno, in ogni caso, il carattere di sepolcrali ai sensi e per gli effetti del Capo XVIII decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

7.- Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di cimitero, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.

8.- Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

### CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

#### **Articolo I.II.III.1 Inumazione**

1.- Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie e private:  
sono ordinarie le sepolture della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata,  
sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree in concessione.

2.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o delle norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della copertura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione di liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

#### **Articolo I.II.III.2 Cippo**

1.- Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune o dal gestore del cimitero, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2.- A richiesta dei privati, può essere autorizzata, eccezionalmente in deroga all'articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copritomba e/o di una lapide

3.- Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone colpite.

#### **Articolo I.II.III.3 Tumulazione**

1.- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere cimiteriali - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato minimo di 20 anni dalla data della tumulazione o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolamento di concessione a suo tempo stipulato

2.- Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'articolo III del presente regolamento.

3.- A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

altezza: m. 2,25,

larghezza: m. 0,70 e

profondità: m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle tumulazioni inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di impermeabilizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

#### **Articolo I.II.III.4**

##### **Deposito provvisorio**

1.- A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del titolare del cimitero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2.- La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua disponibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.

3.- La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché inferiore a 2 anni, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 3 anni.

4.- Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di 90 giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di 90 giorni sono computate per periodo intero.

5.- Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.

6.- A garanzia, è, inoltre, richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

7.- Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.

8.- Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare la salma in campo aperto, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché l'estumulazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale. Trattasi, dunque, di estumulazioni straordinarie, che vanno eseguite in presenza del Coordinatore Sanitario della ASL competente per territorio, il quale deve constatare la perfetta tenuta del feretro e deve dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica, così come stabilito dall'art. 88 del D.P.R. 285/90.

9.- Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, né in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.

10.- E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di cinerarie.

#### **CAPO IV**

#### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

##### **Articolo I.II.IV.1**

##### **Esumazioni ordinarie**

1.- Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie le tumulazioni dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2.- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è

- Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.<sup>(49)</sup>
- Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti di polizia mortuaria.
- Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.
- Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. 5.- Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso tenuto al ritrovamento.

#### **Articolo L.IV.7**

##### **Disponibilità dei materiali**

- 1.- I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, da effettuarsi con procedura ad evidenza pubblica, in favore del miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.
- 2.- Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il recupero di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di grado od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 3.- Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'operazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 4.- Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, consegnati alla famiglia.
- 5.- Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, in alternativa, in altro luogo idoneo.
- 6.- Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni, ed i rifiuti cimiteriali in genere, devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 254/2003 e dal D.Lgs. 152/2006

#### **CAPO V**

#### **CREMAZIONE**

#### **Articolo I.IV.1**

##### **Urne cinerarie**

- 1.- Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale inerte e debitamente sigillata.
- 2.- Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- 3.- A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, o si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con riferimento ai familiari, oppure accolte in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione all'articolo 79, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 costruiti in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
- 4.- Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al nuovo sito e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. L'affidamento a familiare diverso dallo titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

5.- Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6.- Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

#### **Articolo I.II.V.2**

##### **Dispersione delle ceneri**

1.- La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato; altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con l'approvazione del sindaco.

2.- Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3.- La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;

b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;

c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

4.- Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

5.- La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

6.- La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione o da suo incaricato<sup>6</sup>

#### **Articolo I.II.V.3**

##### **Affidamento dell'urna cineraria**

1.- L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del Comune e l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2.- La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o tumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

3.- In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, purché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4.- I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;

b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;

c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;

d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;

e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;  
 la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;  
 la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5.- Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.

6.- Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono riferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura. 7.- L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

#### **Articolo I.II.V.4** **Autorizzazione alla sepoltura di urne**

1.- La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, in deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

#### **Articolo I.II.V.5** **Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate**

1.- 1.- Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, sono cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

2.- Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso per la durata di [30 o 60] giorni consecutivi. Tale avviso è altresì oggetto delle forme di pubblicità di cui all'articolo \*I.II.6.

3.- A questo fine, il responsabile dei servizi di polizia mortuaria provvedere a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui provvedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete all'ufficiale dello stato civile, su richiesta del responsabile del servizio di polizia mortuaria, acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.

4.- Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

5.- In ogni caso, si farà riferimento alla Legge Regionale della Campania n. 20 del 9/10/2006 (che si allega al presente regolamento)

### **CAPO VI** **POLIZIA DEI CIMITERI** **Articolo I.II.VI.1**

#### **Orario**

1.- I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco, ai sensi dell'articolo comma7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., , tenendo conto che il servizio di sepoltura deve essere garantito in tutti i giorni della settimana compresi i festivi, per evidenti ragioni di igiene e salute pubblica, oltre che per l'efficienza del pubblico servizio

2.- L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3.- La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, se distinto dal comune, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4.- L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

## Articolo I.II.VI.2 Disciplina dell'ingresso

1.- Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2.- E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

3.- Per motivi di salute od età, il responsabile del servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del sindaco.

## Articolo I.II.VI.3 Divieti speciali

1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previo affidamento ai sensi dell'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.;
- p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.

2.- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla sorveglianza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

## Articolo I.II.VI.4 Riti funebri

1.- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.<sup>(45)</sup>

2.- Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria ed al gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

## Articolo I.II.VI.5

abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

Spetta all'incaricato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere sia o meno stato [scheletrizzato] al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di linea del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.

In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di azione [scheletrizzazione], sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il e biodegradabile di detti resti mortali

Trova, comunque, piena applicazione l'articolo \*I.II.V.5.

#### **Articolo I.II.IV.2**

##### **Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

Compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da nel territorio del comune. Compete al responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto l cimitero, ove distinto dal comune, la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

Annualmente, il responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove il comune, cura la stesura di tabulati , con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita one ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo, ai fini dell'articolo \*I.II.6.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di azione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

#### **Articolo I.II.IV.3**

##### **Esumazione straordinaria**

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del er trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. Si precisa che le i straordinarie, quelle eseguite prima dei 10 anni di sepoltura, sono sempre eseguite in presenza del ore Sanitario della ASL competente per territorio, il quale deve constatare la perfetta tenuta del feretro e arare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica, così ilito dall'art. 88 del D.P.R. 285/90 ,sia che trattasi di esumazioni effettuate per ordine dell'autorità , sia se trattasi di esumazioni effettuate su autorizzazione del Sindaco e sia che trattasi di salme decedute a infettiva ed in qualsiasi caso tale compito non può essere svolto da nessun altro soggetto

Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 1990, n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare ,dal registro e di morte tenuto dall'azienda unità sanitaria locale, se la malattia causa di morte sia compresa delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione ia è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che il dirigente del competente ll'azienda unità sanitaria locale dichiarare che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto il comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo a unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non veduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche prevedibili. In tal e ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia

Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali iste dall'allegato "B", da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di : straordinaria all'autorità giudiziaria.

#### **Articolo I.II.IV.4**

##### **Estumulazioni**

## **Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture**

gni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi ed essere preventivamente autorizzata dal responsabile dei servizi funebri.

.- Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse anche in altre lingue, purché contenga la traduzione in italiano.

.- Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

.- Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o in cui figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

.- Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'art. 1045 del C.C.

.- Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e

.- Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di specie vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere alla costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.

### **Articolo I.II.VI.6 Fiori e piante ornamentali**

.- Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati.

.- Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere insostenibili i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e ne cura la loro distruzione.

.- Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o depositi e, nelle sepolture private, il titolare è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla rimozione coattiva.

.- In tutti i cimiteri, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

### **Articolo I.II.VI.7 Materiali ornamentali**

- Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, sarà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono sulle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

- I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai titolari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano rispettate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

- Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 1045 del C.C., in quanto applicabili.

## **TITOLO III CONCESSIONI**

CAPO I  
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

**Articolo I.III.I.1**  
**Sepulture private**

- 1.- Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale di cui agli articoli \*I:II:II.1 seguenti e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.
- 2.- Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- 3.- Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a tumulazione o a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- 4.- Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:  
sepulture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);  
sepulture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
- 5.- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 6.- Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni e per le inumazioni ed esumazioni.
- 7.- La concessione è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 1990, n. 267 e succ. modif., previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria
- 8.- Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.
- 9.- Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:  
natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;  
durata; -la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;  
salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro gentilizio o familiare);  
eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;  
obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- 10.- Per le collettività di appartenenti a minoranze linguistiche o di appartenenti a religioni specifiche, trova applicazione la possibilità di concessione, pur sempre a titolo oneroso, ma secondo un canone annuo, riscuotibile in unica soluzione, concernente l'uso e la gestione del cimitero, nonché per il recupero delle spese generali materiali, di apposita area individuata nel piano regolatore cimiteriale, secondo tariffa di volta in volta stabilita dalla giunta comunale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

**Articolo I.III.I.2**  
**Durata delle concessioni** <sup>(52)</sup>

- 1.- Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- 2.- La durata massima è fissata: a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività; b) in 25 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali; c) in 25 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo comma 5.
- 2.- La durata è fissata dal piano regolatore cimiteriale in vigore al momento dell'atto di concessione
- 3.- A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo, con il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.
- 4.- Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal comune, nonché, in ogni caso, la data di scadenza.
- 5.- All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di cedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del comma